

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAOLLO

Seduta del 11/11/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce di avere sottoscritto, tra il 13/08/1986 e l'11/12/1986, quattro Buoni Postali Fruttiferi appartenenti alla serie "Q/P", ciascuno del valore nominale di L. 500.000.

Al riguardo, evidenzia che il timbro apposto sul retro dei buoni ai sensi del D.M. 13/06/1986 non ha in alcun modo modificato le originarie condizioni di rendimento previste per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno dall'emissione, che resterebbero, pertanto, comunque applicabili.

Ritenendo, tuttavia, che l'intermediario si sia offerto di liquidare una somma inferiore a quella dovuta, chiede l'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei buoni per il periodo sopra indicato.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* (avendo la controversia ad oggetto dei titoli sottoscritti prima del 2009), sia *ratione materiae* (essendo i Buoni Postali Fruttiferi prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del TUB).

Nel merito, rileva che il rendimento dei buoni oggetto di ricorso, appartenenti alla serie "Q/P", è quello determinato dal D.M. 13/06/1986, per come riportato nel timbro correttamente apposto sui titoli, a modifica dei tassi indicati nella stampigliatura originaria.

Posto che il D.M. 13/06/1986 era conosciuto dalla cliente, o quanto meno avrebbe dovuto esserlo, chiede il rigetto della domanda, stante la corretta quantificazione degli importi rimborsabili.

DIRITTO

La controversia attiene al rendimento di quattro Buoni Postali Fruttiferi della serie "Q/P", emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986, n. 148, istitutivo della serie contraddistinta dalla lettera "Q".

Preliminarmente, vanno affrontate le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dall'intermediario resistente.

Orbene, quanto alla pretesa incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, si rileva che, per consolidato orientamento, sussiste la competenza temporale dell'organismo adito anche in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, purché la domanda non riguardi vizi genetici dello stesso (ciò che determinerebbe l'incompetenza temporale dell'Arbitro), ma gli effetti giuridici del rapporto prodottisi successivamente a tale data (v. Coll. coord., n. 5673/13). Posto che la presente controversia attiene agli effetti finali del rapporto in contestazione (ovvero al diritto della ricorrente di percepire, in epoca successiva al 2009, il rendimento indicato sul retro dei buoni), l'eccezione va respinta.

Riguardo all'eccezione di incompetenza per materia, invece, basti qui richiamare il costante indirizzo dei Collegi territoriali, secondo il quale i BPF, diversamente da quanto affermato dalla resistente, non possono affatto considerarsi come *"prodotti finanziari"* suscettibili di collocamento ai fini dell'applicazione del TUF (per la dimostrazione di tale assunto v. ancora Coll. coord., n. 5673/13), mentre, per altro verso, *"la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da [redacted] per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura"* (così, Coll. Milano, n. 206/14; conforme, Coll. Roma, n. 5113/13; Coll. Napoli, n. 52/2013). Anche tale eccezione, dunque, risulta infondata.

Sempre in via preliminare, va altresì rilevata l'inammissibilità della domanda della ricorrente relativa al buono n. xxx35, in quanto avanzata per la prima volta in sede di ricorso e non già in sede di reclamo. È noto, infatti, che, secondo le disposizioni che regolano il procedimento innanzi all'Arbitro, il ricorso dev'essere preceduto, a pena di inammissibilità, da un reclamo avente ad oggetto la medesima questione (Banca d'Italia, *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, Sez. VI, par. 1).

Premesso quanto sopra, il Collegio rileva, nel merito, che parte ricorrente chiede la liquidazione delle originarie condizioni di rendimento relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno dall'emissione dei buoni oggetto di ricorso, in quanto non modificate dal timbro, apposto sui titoli in conformità al D.M. 13/06/1986, contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse per i primi venti anni.

La domanda appare fondata.

Sia sufficiente richiamare, invero, il consolidato orientamento di quest'Arbitro, secondo il quale, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia, come nel caso di specie, antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ingenera nel cliente un legittimo affidamento, meritevole di tutela, sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, sicché al possessore del buono devono essere applicate le condizioni riprodotte sullo

stesso (Coll. coord., n. 5674/13 e n. 6142/20; Coll. Torino, n. 3226/18; Coll. Bologna, n. 17516/18; Coll. Napoli, n. 7726/18; Coll. Roma, n. 8791/17).

In accoglimento del ricorso, pertanto, a parte istante va riconosciuto il rendimento previsto sul retro dei buoni n. xxx18, n. xxx69 e n. xxx70, relativamente al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno successivo a quello di emissione. |

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto ai buoni serie Q/P *518, ***770 e ***769, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; dichiara inammissibile il ricorso quanto al buono ***435.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. |

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI